

**REGOLAMENTO (CE) N. 428/97 DELLA COMMISSIONE**

del 5 marzo 1997

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti originari della Slovenia e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità<sup>o</sup> europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(2)</sup>, in appresso denominato «l'accordo», si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che l'accordo stabilisce che taluni prodotti originari della Slovenia possono beneficiare, all'importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli; che i contingenti e massimali tariffari previsti dall'accordo si riferiscono a periodi di sette anni; che l'accordo ha già fissato il livello di incremento annuo di contingenti tariffari e del volume dei massimali tariffari;

considerando che la Commissione deve adottare, per i prodotti di cui all'allegato I, le misure di applicazione per l'apertura dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno garantire, in particolare, l'accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti; che nulla osta tuttavia a che, per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenti i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il grado di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II, oggetto di massimali tariffari comunitari, la vigilanza comunitaria può essere svolta mediante un sistema di

gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali secondo l'ordine di presentazione dei prodotti in dogana per l'immissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di imputazione sui massimali e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta per consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali una volta raggiunto uno dei massimali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci originarie della Slovenia elencate negli allegati I e II beneficiano, quando sono messe in libera pratica nella Comunità, di contingenti o di massimali tariffari comunitari in conformità di detti allegati.

*Articolo 2*

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può adottare tutte le misure necessarie ai fini di una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro di cui trattasi procede, mediante notificazione alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente in questione, del quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni, vengono trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione concede i prelievi in base alla data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato e nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

(1) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(2) GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.